

TRIBUNALE DI VELLETRI

ATTO DI CITAZIONE

BOLICI PAOLO (C.F. BLCPLA50H27F592M), nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 e residente in Nettuno (Roma), via San Giacomo n.150, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Troiani (c.f. TRN NTN 66R03 H501R) - PEC: antoniotroiani@ordineavvocatiroma.org e Fax 06/33229558 - ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via Federico Confalonieri n.1, giusta procura posta in calce al presente atto,

PREMESSO CHE

- Il Tribunale di Velletri con sentenza depositata in data 19/06/2014 ha dichiarato il fallimento della Ditta Bolici Paolo (doc.n.1);
- la Ditta Individuale Bolici Paolo ha proposto reclamo *ex artt.18* L.F. dinanzi alla Corte di Appello di Roma avverso la sentenza di fallimento del Tribunale di Velletri n.75/2014 (doc.n.2);
- la Corte di Appello di Roma - Prima Sezione Civile con sentenza n.6630/2015 del 30.11.2015 (doc.n.3) ha respinto il reclamo proposto, con condanna del reclamante al pagamento delle spese processuali;
- a seguito dell'acquisizione di documenti decisivi aventi valenza revocatoria in data successiva alla sentenza di cui sopra e di fatti sopravvenuti determinanti il Sig. Paolo Bolici ha impugnato per revocazione *ex art.395 n.3 c.p.c.* la sentenza della Corte di Appello di Roma - Prima Sezione Civile n.6630/2015;

- in data **28.06.2021** é stata pubblicata la **sentenza della Corte di Appello di Roma** nel giudizio di revocazione *ex art.395 n.3 c.p.c.* (**doc.n.4**) della sentenza della Corte di Appello di Roma n.6630/2015 del 30.11.2015, fondato su **documenti decisivi aventi valenza revocatoria** (note della Banca D'Italia, comunicazioni di UNICREDIT S.p.A., di BNL S.P.A. e di M.P.S. S.P.A. di inesistenza dei rispettivi crediti, tabulati della Centrali Rischi), che il Sig.Paolo Bolici non aveva potuto acquisire in precedenza per causa di forza maggiore o, comunque, a lui non imputabile;
- la citata sentenza, in adesione all'orientamento della Corte di Cassazione che insegna che nei giudizi di revocazione *ex art.395 n.3 c.p.c.* il documento decisivo deve preesistere alla pronuncia revocanda, ha ritenuto che i documenti decisivi aventi valenza revocatoria prodotti dal Sig.Paolo Bolici siano successivi alla procedura di concordato preventivo ed alla sentenza di fallimento del Tribunale di Velletri n.75/2014 e che, quindi, gli stessi integrano un "**fatto sopravvenuto**" che deve essere oggetto di un autonomo "**giudizio di cognizione diretto all'accertamento della inefficacia della sentenza**";
- il Sig.Paolo Bolici, in ottemperanza alla citata sentenza della Corte di Appello di Roma intende, quindi, instaurare un autonomo giudizio di cognizione per l'accertamento della nullità e/o inefficacia della procedura di concordato preventivo e della

sentenza di fallimento del Tribunale di Velletri n.75/2014.

FATTO

1. La Ditta Paolo Bolici godeva di una notevole solidità economica e finanziaria, tanto da essere proprietaria di un ingente patrimonio immobiliare, risulta dal relativo bilancio anno 2010 (**doc.n.5**).

Inoltre, a seguito della notevole espansione industriale del gruppo Bolici, la Ditta Paolo Bolici aveva eseguito importanti investimenti sia nazionali, che internazionali, a cui il ceto bancario di riferimento aveva manifestato il proprio consenso e fornito il relativo sostegno, tra i quali:

- il complesso turistico alberghiero in Podgorica (Montenegro);
- il complesso turistico alberghiero in Musandam (OMAN);
- il porto turistico di Menfi (AG);
- il porto turistico di Monte Sant'Angelo (FG);
- il patto territoriale di Capitanata Monte Sant'Angelo (FG).

La Ditta Paolo Bolici ha sottoscritto con il cantiere navale "CSIC", la società cantieristica più grande al mondo con alle dipendenze 150.000 lavoratori ed appartenente al governo cinese, un accordo per l'avvio di una struttura portuale, presso il porto di Civitavecchia (RM) (**doc.n.6**), dedicata alla riparazione di grandi navi da crociera, che avrebbe consentito la ripresa produttiva di tutti i siti industriali facenti capo a Paolo Bolici. Il dichiarato fallimento ha precluso la concretizzazione dell'accordo industriale di cui sopra.

2. La Ditta Bolici Paolo garantiva l'occupazione di 400 dipendenti

diretti, nonché del personale delle ditte e/o società del relativo indotto.

3. Nell'anno 2009 Unicredit S.p.a., senza eseguire alcuna preventiva comunicazione in palese e grave violazione dell'art.125, comma 3 T.U.B. ha segnalato illegittimamente la Ditta Bolici Paolo presso la CeRi della Banca D'Italia, nonostante la predetta ditta avesse maturato crediti per almeno 12 milioni di euro nei confronti del predetto istituto bancario, come risulta dalla relativa ricostruzione contabile (doc.n.7).
4. Unicredit S.p.a. ha eseguito la segnalazione di cui sopra malgrado non sussistesse una reale esposizione debitoria della Ditta Bolici, che, al contrario, era creditrice nei confronti della predetta banca.
5. Tale illegittima condotta di Unicredit S.p.a. ha paralizzato l'operatività finanziaria della Ditta Bolici Paolo e delle Società controllate nei confronti dell'intero sistema bancario referente, provocando così un'improvvisa crisi di liquidità, che a cascata ha impedito la conduzione degli impianti produttivi.
6. Stante l'impossibilità di proseguire nell'attività produttiva a seguito della mancanza di liquidità indotta da tale illegittima segnalazione, il sig.Paolo Bolici era costretto a concordare con i dirigenti di Unicredit (doc.n.8) l'avvio di un processo di risanamento del debito ai sensi dell'art.67 L.F., finalizzato a conseguire la liquidità necessaria per riprendere le attività correnti.
7. Il ceto bancario referente, di cui Unicredit S.p.a. era capogruppo,

ha di fatto imposto al sig. Paolo Bolici professionisti di suo gradimento ed in palese conflitto di interessi, tra i quali la società di legal advisors “Ernst&Young”, nei cui confronti è ad oggi pendente il relativo procedimento penale, per la predisposizione del piano economico e finanziario finalizzato all'accordo per il risanamento del debito *ex art.67 terzo comma lett.d) L.F.*

8. I professionisti di fatto incaricati dal ceto bancario referente in palese conflitto di interessi, hanno alterato i dati contabili delle Società facenti capo a Paolo Bolici, al fine di fare risultare una passività che nella realtà era insussistente, fondata su crediti che attualmente lo stesso ceto bancario referente ha ammesso essere inesistenti *ab origine*.
9. I predetti professionisti hanno, altresì, svalutato illegittimamente le partecipazioni della Ditta Paolo Bolici nelle società controllate, il cui valore era superiore a venti milioni di euro, come risulta dal relativo bilancio della Ditta Bolici Paolo (doc.n.9).
10. Come se non bastasse, i professionisti di fatto incaricati dal ceto bancario referente ed in palese conflitto di interessi hanno ammesso al sedicente passivo della Ditta Bolici Paolo crediti derivanti da usura ed anatocismo, come acclarato dal **Tribunale Penale di Latina con sentenza n.166/2019, emessa nel procedimento penale n.3936/2016 R.G.N.R.** (doc.n.10) a carico di Sella Maurizio, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di BANCA SELLA S.P.A., Terragnolo Silvana, Responsabile dell'Area crediti della predetta banca e Viola Attilio,

quale CEO del medesimo istituto di credito.

11. La citata sentenza, a seguito della denuncia sporta personalmente da Bolici Paolo e **non di certo dal Curatore fallimentare**, ha accertato la penale responsabilità degli imputati sopra identificati dopo avere ricostruito i passaggi fondamentali di tale drammatica e paradossale vicenda, che non solo ha travolto e distrutto la vita di Bolici Paolo e della sua famiglia, ma ha cancellato una realtà industriale che garantiva direttamente oltre 400 posti di lavoro, senza considerare l'occupazione alle dipendenze delle ditte e/o società facenti parte dell'intero indotto.

In particolare dalla motivazione della citata sentenza risulta quanto segue:

- *“I fatti per i quali è processo nascono da una denuncia-querela presentata da Bolici Paolo presso la Procura della Repubblica di Latina, in relazione all'ipotesi di **usura bancaria** relativa ad alcun rapporti, dallo stesso accesi con l'istituto bancario Banca Sella”;*
- *“Bolici riceveva commesse da importanti gruppi societari quali Costa Crociere, commesse a livello internazionale, le quali venivano esaudite tramite l'impresa individuale del Bolici e tramite altre imprese, tra cui l'Inside International”*
- *“la Banca Sella offriva ad un suo cliente imprenditore, in uno stato di profonda crisi economica e di illiquidità, un finanziamento pari all'importo dovuto per lo scoperto di*

conto corrente fatture, che aveva un tasso di interesse molto elevato.”

- “Con la conseguenza che la crisi finanziaria della persona offesa, ormai irreversibile la portava a richiedere un “piano di ristrutturazione” ai sensi della legge fallimentare art.67, il tutto per tentare di risanare l’azienda ed evitare che nel medio periodo i pagamenti che venivano effettuati potessero poi essere soggetti a revocatoria. Tentava un accordo comune con i propri creditori quali BANCA SELLA, la BNL ed UNICREDIT per attuare un piano di ristrutturazione. Detto tentativo falliva.

Qui si inseriva la condotta anomala della Banca Sella.

Infatti quest’ultima nel 2010, nel periodo in cui Bolici aveva iniziato con difficoltà ed in maniera discontinua a pagare le rate di cui al finanziamento già più volte citato, si distaccava dal piano di ristrutturazione ed attivava autonomamente un procedimento monitorio dinanzi al Tribunale di Biella per fare valere il proprio credito derivante dal finanziamento stesso; otteneva un decreto ingiuntivo fondato sul contratto di finanziamento, ed il 2.09. 2010 la Banca usava detto titolo per iscrivere un’ipoteca immobiliare sui beni del Bolici.

E qui si annida l’adesione psicologica dei funzionari imputati o quanto meno di due degli stessi al reato di usura; la Banca Sella dopo avere ottenuto il titolo esecutivo, non lo

azione subito nei confronti del Bolici, ma viene utilizzato per iscrivere un'ipoteca immobiliare e solo quel punto, e non prima (ed i ciò si annida un'ulteriore stranezza) Bolici veniva segnalato alla Centrale Rischi della Banca D'Italia come debitore in sofferenza.

Quindi conseguentemente tutti gli istituti di credito revocavano gli affidamenti a BOLICI, il quale dopo il concordato preventivo non andato a buon fine, veniva dichiarato fallito.

Nell'ambito del fallimento, quindi, la Banca Sella che nasceva come creditore chirografario, diventava creditore privilegiato, proprio grazie all'azione monitoria esperita dalla Banca Sella durante il piano di ristrutturazione al quale la stessa Banca aveva partecipato nel 2010.

In questo anzidetto passaggio, osserva il Giudice, si fotografa con certezza l'atteggiamento soggettivo doloso, tenuto dai funzionari della banca nel momento in cui stipulavano il contratto di finanziamento con pagamento a tranche";

- *“Sulla scorta quindi di tutte le su esposte argomentazioni si può certamente affermare come tramite una riconduzione a sistema degli elementi probatori raccolti nel corso delle indagini, risulta provata in maniera inconfutabile che la scelta di Banca Sella di tramutare il debito accumulato dall'imprenditore commerciale Paolo Bolici sul conto anticipi in un finanziamento a tranche con scadenza sei mesi, non sia stata dettata da scelte solidaristiche assunte a favore del proprio cliente in sofferenza, bensì da*

precise strategie aziendali tese ad assicurare una gestione efficiente dei propri asset. In estrema sintesi, ciò che si verifica è questo:

la banca sostituisce uno strumento, quello degli anticipi in sofferenza, con un altro veicolo di credito, quello del finanziamento a trance, preconstituendosi un titolo più agile da spendere nell'ambito dell'eventuale contenzioso derivante all'inadempimento degli obblighi restitutori del cliente (evento di probabile verifica alla luce delle conclamate condizioni di crisi finanziaria del correntista)".

E' evidente infatti come più arduo, sotto il profilo della durata e della complessità del giudizio, sarebbe stato azionare il credito derivante dal contratto di "anticipo su fatture" in sofferenza rispetto a quello derivante dal più semplice contratto di finanziamento a tasso fisso a tranche."

12. In definitiva tale azione delittuosa messa in atto da BANCA SELLA S.P.A. in violazione dell'art.168 L.F. e della "par condicio creditorum" ha causato l'interruzione dell'accordo di risanamento del debito destinato alla ripresa produttiva delle aziende facenti capo a Paolo Bolici.

13. Come se non bastasse, in seguito all'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili facenti parte dell'ingente patrimonio della Ditta Bolici Paolo, BANCA SELLA S.P.A. e l'intero ceto bancario referente pretendevano, ad integrazione del capitale, lo scioglimento del

fondo patrimoniale costituito (doc.n.11).

Tale richiesta destituita di qualsiasi fondamento e palesemente estorsiva, che di conseguenza non è stata accolta dai Sig.ri Paolo Bolici e Beatrice Libernini, ha determinato il mancato accordo con il ceto bancario referente.

14. Pertanto, tale oggettiva impossibilità di raggiungere un accordo con il ceto bancario referente per consentire la ripresa produttiva della Ditta Bolici Paolo e delle società dalla stessa controllate ha rappresentato il cd. "*inizio della fine*" della realtà industriale fondamentale in ambito nazionale facente capo a Paolo Bolici.
15. La sentenza di cui sopra ha dichiarato i **funzionari di BANCA SELLA S.P.A. colpevoli, in concorso tra loro, del reato ascritto di usura**, condannandoli, altresì, al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede.
16. Ed in tale condanna risarcitoria di BANCA SELLA S.P.A. si innesta il **dolo** del Curatore dal Fallimento della Ditta Bolici Paolo ed del Giudice Delegato, che, a fronte del diritto ad ottenere un **risarcimento quantificato in almeno €860.000.000,00=** paradossalmente ed illecitamente ha sottoscritto una scrittura privata con i funzionari del predetto istituto bancario (doc.n.12), accettando a titolo di risarcimento la **somma onnicomprensiva e palesemente irrisoria di €10.00,00= (diecimila/00)**, a definitiva tacitazione dei danni subiti, pregiudicando così, il diritto dei creditori ammessi alla procedura fallimentare ad essere soddisfatti.

17. Ma tale transazione sottoscritta dal Curatore del Fallimento della Ditta Bolici Paolo a seguito di autorizzazione del Giudice Delegato deve necessariamente essere contestualizzata nel complessivo disegno criminoso già manifestatosi nella **illegittima ammissione al passivo del fallimento della Ditta Bolici Paolo del sedicente credito ipotecario vantato da BANCA SELLA S.P.A., per l'importo di €1.110.523,33 (doc.n.13)**, in realtà **ab origine inesistente**, credito contestato ed oggetto dell'intervento della Vigilanza della Banca D'Italia (doc.n.14).

In effetti, é stata la Banca d'Italia, intervenuta a seguito di segnalazione del sig.Paolo Bolici e dopo avere eseguire le necessarie indagini, ad indurre il ceto bancario referente ed artefice del fallimento in oggetto, tra cui BANCA SELLA S.P.A. a stornare le somme illecitamente addebitate (doc.n.15).

18. Il Tribunale di Latina ha, altresì, rinviato a giudizio anche i funzionari di UNICREDIT S.P.A. nel procedimento penale n.7718/2016 R.G.N.R. (doc.n.16).

19. Il fine di tale ricostruzione contabile non rispondente alla reale situazione economica e finanziaria della Ditta Bolici Paolo e delle Società del gruppo consisteva nell'ottenere come garanzia l'intero patrimonio aziendale, ivi inclusi i beni facenti parte di un fondo patrimoniale.

20. La crisi della Ditta Paolo Bolici indotta da UNICREDIT S.P.A. e da BANCA SELLA S.P.A. ha impedito alla stessa l'incasso dei

corrispettivi da parte dei committenti dei vari cantieri per un importo di circa 40 milioni di euro (doc.n.17), nonché la possibilità di ottenere l'erogazione di un finanziamento già deliberato dalla B.E.I. di 50 milioni di euro (doc.n.18) per la costruzione di un complesso turistico alberghiero sito in Podgorica (Montenegro), cantiere tra l'altro già avviato.

21. La Ditta Bolici Paolo ha depositato ricorso *ex art.161, VI comma L.F. di concordato in continuità diretta* presso il Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Fallimentare (doc.n.19).
22. Il G.D. Dott.Antonino Pasquale La Malfa, in stridente contrasto con l'evidenza documentale fornita dal Sig.Paolo Bolici, ha ammesso il concordato **con cessione dei beni** (doc.n.20) e, quindi, **liquidatorio**, pur non sussistendone in alcun modo i presupposti, in quanto la proposta formulata dalla Ditta Bolici Paolo era la seguente *“l'Amministratore unico ha manifestato l'intenzione di presentare una proposta di concordato preventivo che preveda la continuità aziendale ed il rilancio delle attività d'impresa ai sensi dell'art.186 bis L.Fall”* (doc.n.21).

In ogni caso il concordato preventivo liquidatorio non era ammissibile in presenza di beni di proprietà di terzi *ex art.2740 c.c.*, dal momento che la Sig.ra Beatrice Libernini era comproprietaria al 50% dell'intero patrimonio della Ditta Bolici Paolo.

In merito l'orientamento unanime della Suprema Corte insegna *“il*

concordato con cessione solo parziale dei beni realizza una violazione dell'art.2740 c.c., in quanto l'effetto esdebitatorio presuppone la messa a disposizione dei creditori di tutte le attività del debitore" (tra le altre, tutte conformi, sentenza Cass.Civ.n.20559 del 13.10.2015; sentenza Cass. Civ. n.18761 del 13.07.2018).

In effetti, il Sig.Paolo Bolici intendeva ricorrere al concordato preventivo al fine di soddisfare i creditori attraverso la continuità aziendale e non, di certo, con la liquidazione del patrimonio.

23. A seguito del rinvio a giudizio dei vertici di UNICREDIT S.P.A. nel procedimento penale pendente presso il Tribunale di Latina, il Sig.Paolo Bolici ha esercitato l'accesso agli atti dell'archivio della Centrale Rischi della Banca D'Italia relativi alla Ditta Bolici Paolo (doc.n.22).

24. A seguito dell'acquisizione degli atti presso la Centrale Rischi e dell'**attività di vigilanza e del conseguente intervento della Banca d'Italia** sono state **accertate le condotte illecite penalmente rilevanti poste in essere dal ceto bancario** referente, tra cui l'**usura** e sono in corso i relativi processi penali.

In particolare, nonostante il Sig.Paolo Bolici abbia dimostrato fin dall'inizio l'**inesistenza dei crediti** vantati dal ceto bancario referente e da altri soggetti e malgrado il medesimo si sia opposto fermamente all'ammissione degli stessi sperando le relative azioni, tali sedicenti crediti sono stati comunque posti a

fondamento del concordato preventivo e del fallimento, nonché successivamente ammessi nello stato passivo.

25. A causa dei numerosi ed ingiustificati dinieghi all'accesso al sito industriale ad opera del Curatore fallimentare, soltanto in data **25/02/2021 - 29/03/2021 (doc.n.23)** è stato finalmente consentito al Sig.Paolo Bolici, dopo avere ottenuto la relativa autorizzazione del Giudice Delegato, **l'accesso alla sede legale della Ditta fallita**, con la conseguente possibilità per il medesimo di **acquisire la documentazione anche contabile** ed eseguire, quindi, la corretta ricostruzione contabile della Ditta Bolici Paolo.
26. Il sig.Paolo Bolici soltanto in data **17/09/2020**, a seguito della nota della Banca d'Italia prot.n.1194003 del 17.09.2020, con allegata copia dell'estratto della Centrale Rischi (doc.n.24) ha acclarato che **l'esposizione debitoria della Ditta Bolici Paolo era pari a soli €2.116.332,86 (doc.n.25)**, mentre nello **stato passivo reso esecutivo** dal Tribunale di Velletri (doc.n.26) risultano ammessi crediti pari ad **€62.800.304,16**.
27. Non solo, a seguito dell'intervento della Banca d'Italia nei confronti degli intermediari finanziari, UNICREDIT S.P.A. con missiva del 29.04.2021 (doc.n.27) ha **totalmente azzerato il credito vantato**, in quanto tale sedicente credito era del tutto inesistente fin dall'inizio.
28. Da tali documenti decisivi che il sig.Paolo Bolici ha potuto acquisire soltanto di recente e che integrano, quindi, **fatti**

sopravvenuti, si evince che il ceto bancario referente, a seguito all'intervento della CONSOB/Vigilanza Banca d'Italia ed anche dei numerosi procedimenti penali pendenti, ha rettificato e totalmente azzerato i sedicenti - in realtà ab origine inesistenti - crediti illegittimamente ammessi nel concordato preventivo e nel fallimento, nonostante le reiterate azioni svolte dallo stesso Bolici idonee a dimostrare l'effettiva insussistenza dell'esposizione debitoria della Ditta Bolici Paolo e delle Società controllate.

29. A seguito della recente acquisizione dei documenti decisivi in oggetto da parte del Sig. Paolo Bolici e dei fatti sopravvenuti sopra rappresentati è ravvisabile, altresì, l'omesso riscontro da parte degli organi delle procedure concorsuali dei crediti vantati dal ceto bancario referente presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, tanto che in data 17.09.2020 è risultata l'assoluta inesistenza degli stessi.

30. Tale omessa verifica e conseguente riscontro presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia dei crediti vantati dal ceto bancario referente imputabile agli organi delle procedure concorsuali in oggetto ha consentito ai predetti istituti di credito, attraverso l'espressione del loro voto negativo all'omologa del concordato preventivo della Ditta Bolici Paolo, di provocarne il fallimento, come risulta dal riepilogo dei voti (doc.n.28), in stridente contrasto con le risultanze dell'estratto della Centrale Rischi della Banca D'Italia (doc.n.29) e con la ricostruzione contabile complessiva

(doc.n.30).

E', quindi, evidente che è stato **illegittimamente e dolosamente aumentato il passivo della Ditta Bolici Paolo e delle Società controllate.**

31. Nella fattispecie in esame sono ravvisabili, altresì, ulteriori gravi responsabilità del Curatore fallimentare, che, in violazione della sua funzione primaria di conservazione del patrimonio del debitore a garanzia dei creditori attraverso l'esercizio delle c.d. "azioni di massa", dirette ad ottenere la ricostituzione del patrimonio del fallito, **NON ha mai agito nei confronti del ceto bancario referente**, che ha provocato ed aggravato la grave crisi del gruppo facente capo a Bolici Paolo.

32. In particolare, il Curatore fallimentare, nonostante gli acclarati comportamenti illeciti penalmente rilevanti posti in essere dal ceto bancario referente, **non ha mai instaurato alcuna azione nei confronti dei predetti istituti di credito per ottenere i dovuti e rilevanti risarcimenti, che avrebbero ricostituito il patrimonio del fallito.**

Al contrario, il Curatore fallimentare ha manifestato un ingiustificato accanimento esclusivamente nei confronti del Sig.Paolo Bolici e della Sig.ra Betarice Libernini, instaurando una serie di conteziosi, molti dei quali palesemente temerari, ma senza mai coinvolgere il ceto bancario responsabile.

33. Inoltre, nonostante la legittimazione del Curatore fallimentare ad

agire nei confronti degli istituti di credito coinvolti anche per l'acclarata abusiva concessione del credito in favore della Ditta Bolici Paolo che già versava in uno stato di crisi conclamata, come risulta anche dalla sentenza del Tribunale Penale di Latina n.166/2019 nel procedimento penale n.3936/2016 R.G.N.R. e la conseguente responsabilità del ceto bancario referente come insegna la Corte di Cassazione, da ultimo con Ordinanza emessa dalla Prima Sezione n.18610 del 30.06.2021, la curatela non ha instaurato alcuna azione nei confronti delle banche responsabili finalizzata ad ottenere il dovuto e rilevante risarcimento, che avrebbe ricostituito il patrimonio della Ditta fallita.

34. Nonostante NON sia mai stata accertata a mezzo di CTU la consistenza patrimoniale della Ditta Paolo Bolici e malgrado NON sia stata nemmeno disposta la divisione dei beni della predetta ditta, di cui é comproprietaria la Sig.ra Beatrice Libernini, coniuge in regime di separazione dei beni, é stata comunque autorizzata la vendita di alcuni immobili e di tutti i beni mobili facenti parte del cospicuo patrimonio immobiliare della Ditta Bolici Paolo.

In definitiva, gli organi della procedura concorsuale in oggetto, pur essendo a conoscenza dell'assoluta insussistenza dell'esposizione debitoria della Ditta Bolici Paolo, nonché dell'illegittimità del concordato preventivo liquidatorio hanno continuato e stanno continuando tuttora a vendere i beni facenti parte del consistente patrimonio della Ditta Bolici Paolo, indispensabili per la continuità aziendale a **prezzi assolutamente**

irrisori, come risulta dalle fatture delle vendite eseguite
(**doc.n.31**).

In particolare, dal relativo rapporto riepilogativo al 22.08.2019
(**doc.n.32**) redatto dal Curatore fallimentare Avv.Maria Virginia
Perazzoli e dal Giudice Delegato Dott.ssa Raffaella Calvanese, a
fronte di una sedicente - in realtà inesistente - esposizione
debitoria lievitata ulteriormente addirittura ad **€65.395.558,50=**
risulta ricavato dalle predette vendite un attivo pari ad
€313.681,86= nonostante dalla relazione di stima dei soli beni
immobili facenti parte del patrimonio della Ditta Bolici Paolo
diposta nella procedura concorsuale in oggetto, sia stato un
accertato un valore pari ad **€12.103.895,00=**

35. Nel caso in esame i beni di proprietà della Ditta Bolici Paolo sono
stati venduti:

- **in pregiudizio dei diritti della creditrice e comproprietaria
Beatrice Libernini;**
- senza la **preventiva autorizzazione della Sig.ra Beatrice
Libernini** ed in quanto era stata negata dagli organi della procedura
fallimentare la costituzione del Comitato dei creditori in violazione
dell'art.41 L.F., per cui tali **vendite** sono pacificamente **nulle**;
- **a prezzi irrisori**, notevolmente inferiori al valore di mercato degli
stessi.

36. Il patrimonio del gruppo Bolici è stato, quindi, **illegittimamente
depauperato** e, nonostante il Giudice Delegato, stante la
sussistenza nel caso in esame dei “*gravi e giustificati motivi*”

ex art.108 L.F. avrebbe potuto disporre la sospensione delle vendite, al contrario le ha regolarmente autorizzate, anche quando non ne é stato ricavato alcun corrispettivo, come nel caso dei macchinari del valore stimato di circa €30.000,00= ceduti senza richiedere il pagamento del prezzo.

Inoltre, dalla vendita di macchinari e scorte, il cui valore era pari ad oltre sei milioni di euro, é stata ricavata la somma irrisoria di €100.000,00=; per non parlare poi della vendita del locale commerciale sito in Roma, Largo Febo n.10 e, quindi, in zona Piazza di Spagna, il cui valore accertato nella perizia di stima era pari ad €1.159.000,00=(doc.n.33) che é stato però venduto a fronte di un corrispettivo di soli €267.000,00= (doc.n.34)

Tale ingiustificata **sproporzione tra il valore dei facenti parte del patrimonio della Ditta fallita ed il prezzo palesemente irrisorio** ricavato é ravvisabile in tutte le vendite eseguite nel corso del fallimento della Ditta Bolici Paolo, con particolare riferimento a quelle aventi ad oggetto i beni immobili.

A tal proposito la Suprema Corte insegna che la nozione di giusto prezzo va ricavata “*tenuto conto delle condizioni di mercato, vale a dire con riferimento a parametri di sicura attendibilità merceologica, desunti dalla posizione dell’immobile, dalle sue caratteristiche interne ed esterne, dal suo pregio storico e da tutti gli elementi influenti sulla valutazione commerciale (Cass. Civ.23 febbraio 2010, n. 4344; Cass.Civ.18 aprile 2003, n. 6269, in *Giur. it.*, 2004, 1620).*

37. In definitiva nel caso in esame, a seguito dell'intervento della Banca D'Italia e del conseguente azzeramento dei crediti inesistenti *ad origine* del ceto bancario referente dolosamente ammessi nelle procedure concorsuali in oggetto è ravvisabile **di fatto l'inesistenza dell'esposizione debitoria e dell'insolvenza** della Ditta Bolici Paolo, quale presupposto imprescindibile del fallimento e del concordato preventivo, con la inevitabile conseguenza che è **inesistente e/o nullo e comunque deve essere annullato il fallimento ed il concordato preventivo.**
38. Sulla base di quanto sopra rilevato, il fallimento della ditta Bolici Paolo dovrà essere in **via preliminare sospeso**, per poi essere dichiarato **inesistente e/o nullo o, comunque, annullato**, in quanto a seguito dell'intervento della Banca D'Italia in data 17.09.2020 è stata acclarata l'insussistenza di qualsiasi esposizione debitoria e dell'insolvenza della predetta Ditta, quale presupposto indefettibile delle procedure concorsuali in oggetto.
39. Di conseguenza dovranno essere **immediatamente sospese le vendite dei beni di proprietà della Ditta fallita**, al fine di non depauperare ulteriormente il patrimonio della stessa ed in quanto non potrà, in alcun modo, essere eseguito il pagamento di **crediti inesistenti** con la vendita di beni indispensabili per la continuità aziendale.
40. I gravi fatti sopra descritti ed il comportamento illegittimo del ceto bancario referente e degli organi delle predette procedure concorsuali sono oggetto di procedimenti penali pendenti sia

dinanzi alla Procura della Repubblica di Velletri, che presso la Procura della Repubblica di Perugia.

41. E' ormai pacifico che le somme ricavate dalla vendita dei beni del fallimento verrebbero impiegate per pagare crediti inesistenti - come risulta dalla relativa ricostruzione contabile (doc.n.35) - e sedicenti debiti che il Tribunale di Latina ha acclarato essere **frutto di usura.**

42. La Curatela ha, altresì, inspiegabilmente posto il proprio **diniogo alla concessione del fondo di solidarietà per le vittime di usura,** nonostante il parere favorevole della Prefettura di Latina e della Procura della Repubblica di Latina (doc.n.36) e malgrado tale importo avrebbe consentito la ripresa produttiva della Ditta Bolici Paolo.

43. Il patrimonio della Ditta Bolici Paolo e delle società controllate è stato, quindi, illegittimamente depauperato, nonostante le innumerevoli istanze di sospensione delle vendite dei beni mobili ed immobili presentate dal sig.Paolo Bolici, tutte rigettate dal Giudice Delegato, nonostante l'ingiusto prezzo di tali vendite ne avrebbe imposto l'immediata sospensione.

In definitiva il ceto bancario referente, in concorso con gli organi delle procedure concorsuali in oggetto, ha distrutto una realtà industriale di rilevante importanza a livello nazionale, nonché la vita professionale e personale del sig.Paolo Bolici.

Tutto ciò premesso e considerato, il Sig.Paolo Bolici, come in epigrafe

difeso, rappresentato e domiciliato,

CITA

Fallimento Ditta Individuale Bolici Paolo, in persona del curatore *pro tempore* Avv. Maria Virginia Perazzoli, con studio a Roma (00136), Via Franco Lucchini n.33, indirizzo di posta elettronica certificata f75.2014velletri@pecfallimenti.it

Unicredit S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede Milano, Piazza Gae Aulenti n.3, indirizzo di posta elettronica certificata comunicazioni@pec.unicredit.eu

Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma (00157) in Viale Altiero Spinelli n.30, indirizzo di posta elettronica certificata bnl@pec.bnlmail.com,

Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Siena (53100), in Piazza Salimbeni n.3, indirizzo di posta elettronica certificata segr.gen@postacert.gruppo.mps.it,

GMG Galullo Marmi Granulati s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Apricena (FG), S.S. 89 Km 14 (71011), , indirizzo di posta elettronica certificata gmgranularisrl@pec.it,

a comparire avanti al Tribunale di Velletri, nella sua nota sede, all'udienza del **24.03.2022**, ore di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima della suindicata udienza, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167

c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia per
ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta:

1. **previa sospensione** del fallimento della Ditta Bolici Paolo e delle vendite dei beni di proprietà della stessa sussistendone i presupposti di legge per tutti i motivi esposti nelle premesse, Voglia dichiarare **l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia** della **sentenza del Tribunale di Velletri n.75/2014** dichiarativa del fallimento della Ditta Bolici Paolo e della relativa procedura fallimentare per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguente statuizione e provvedimento di legge;
2. dichiarare **l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia** e, comunque, annullare il concordato preventivo della Ditta Bolici Paolo per tutti i motivi esposti nelle premesse, con ogni conseguente statuizione e provvedimento di legge.
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CIS come per legge

Con ogni riserva.

Si chiede, fin da ora, l'ammissione di **CTU contabile**.

Si allegano i documenti indicati in narrativa.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente causa è indeterminabile.

Velletri, 11 ottobre 2021

Avv. Antonio Troiani